



# Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti

del 30 gennaio 2025

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009<sup>1</sup> sulla promozione della cultura (LPCu)

*ordina:*

## Sezione 1: Obiettivo e ambiti di promozione

### Art. 1 Obiettivo di promozione

Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali professionisti ha lo scopo di promuovere le associazioni professionali attive a livello nazionale che si impegnano a favore del miglioramento della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro nel settore della cultura, compresa l'integrità fisica e psichica, e a favore della sostenibilità, delle pari opportunità e della diversità, che rappresentano i loro membri all'esterno e che assicurano una retribuzione adeguata agli operatori culturali professionisti.

### Art. 2 Ambiti di promozione

<sup>1</sup> Possono essere concessi aiuti finanziari:

- a. per attività inerenti a una disciplina specifica svolte dalle organizzazioni di operatori culturali professionisti (aiuti finanziari specifici);
- b. per attività multidisciplinari svolte dalle organizzazioni di operatori culturali professionisti (aiuti finanziari multidisciplinari).

<sup>2</sup> Un'organizzazione può ricevere solo uno dei due aiuti finanziari di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Non sono sostenute:

- a. le organizzazioni il cui scopo è prevalentemente didattico, formativo o scientifico;

RS 442.124

<sup>1</sup> RS 442.1

- b. le organizzazioni attive in ambito culturale che si occupano prevalentemente della promozione e della mediazione di operatori culturali o della raccolta e della salvaguardia di beni culturali.

<sup>3</sup> Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

## Sezione 2: Requisiti di promozione

### Art. 3           Requisiti di promozione per aiuti finanziari specifici

<sup>1</sup> Per essere sostenute mediante un aiuto finanziario specifico le organizzazioni devono soddisfare i requisiti di promozione seguenti:

- a. essere attive a livello nazionale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu;
- b. disporre di una rappresentanza appropriata di membri provenienti dalle tre maggiori regioni linguistiche;
- c. disporre nel loro comitato di rappresentanti provenienti dalle tre maggiori regioni linguistiche;
- d. essere rappresentative all'interno di una delle discipline arti visive, design, cinema, letteratura, musica, danza, teatro e media interattivi;
- e. essere attive in modo continuativo da almeno tre anni;
- f. disporre di una situazione finanziaria che permetta uno svolgimento a lungo termine delle attività;
- g. disporre di una segreteria reperibile almeno tre giorni lavorativi alla settimana a orari fissi.

<sup>2</sup> Per ottenere un sostegno devono inoltre fornire le prestazioni seguenti:

- a. informare i membri sui loro diritti nell'ambito della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro;
- b. consigliare i membri in modo personalizzato e regolare;
- c. informare il pubblico e le cerchie interessate sulle attività dell'organizzazione;
- d. rappresentare la disciplina e tutelarne gli interessi a livello nazionale e internazionale.

### Art. 4           Requisiti di promozione per aiuti finanziari multidisciplinari

<sup>1</sup> Per essere sostenute mediante un aiuto finanziario multidisciplinare le organizzazioni devono soddisfare i requisiti di promozione seguenti:

- a. essere attive in tutte le discipline di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera d;

- b. essere attive a livello nazionale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu;
- c. essere in grado di fornire le prestazioni stabilite nel bando di concorso.

<sup>2</sup> Per ottenere un sostegno devono inoltre fornire le prestazioni seguenti:

- a. informare in merito ai diritti degli operatori culturali nell'ambito della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro;
- b. consigliare in modo personalizzato e regolare.

### **Sezione 3: Criteri di promozione e calcolo degli aiuti finanziari**

#### **Art. 5** Criteri di promozione per aiuti finanziari specifici

<sup>1</sup> Ai fini del sostegno con aiuti finanziari specifici, l'Ufficio federale della cultura (UFC) valuta le organizzazioni in base ai criteri seguenti:

- a. l'importo di base fissato dall'UFC per ogni disciplina;
- b. il numero di membri professionisti ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2011<sup>2</sup> sulla promozione della cultura;
- c. l'entità delle prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 2.

<sup>2</sup> Se più organizzazioni adempiono i requisiti di promozione in una disciplina di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera d, l'UFC ripartisce l'importo di base in parti uguali, tenendo conto che un'organizzazione può ricevere un importo di base in un'unica disciplina.

#### **Art. 6** Criteri di promozione per aiuti finanziari multidisciplinari

Tra i richiedenti che adempiono i requisiti di promozione per gli aiuti finanziari multidisciplinari l'UFC sceglie un'organizzazione in base ai criteri seguenti:

- a. comprovata conoscenza specialistica nell'ambito della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro nel settore della cultura;
- b. comprovata esperienza nella fornitura di prestazioni e nella consulenza nel settore della cultura;
- c. comprovata collaborazione con le organizzazioni rilevanti per la fornitura delle prestazioni di cui alla presente ordinanza, gli istituti di previdenza, i partner statali e gli organizzatori di manifestazioni culturali;
- d. entità e redditività dell'offerta di prestazioni e capacità di attuarla.

<sup>2</sup> RS 442.11

**Art. 7** Calcolo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 70 per cento dei costi per la fornitura delle prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 2 e all'articolo 4 capoverso 2. Per le organizzazioni attive nelle singole discipline l'UFC può stabilire un importo massimo in franchi svizzeri per beneficiario di aiuti finanziari o membro.

**Sezione 4: Procedura e ulteriori disposizioni**

**Art. 8** Procedura

<sup>1</sup> L'UFC decide circa l'erogazione degli aiuti finanziari.

<sup>2</sup> Può farsi coadiuvare da esperti per la valutazione specialistica delle richieste.

<sup>3</sup> Indice bandi di concorso per l'erogazione degli aiuti finanziari. In merito, può fissare una priorità tematica. Nel bando comunica la priorità tematica e il termine per la presentazione delle richieste.

<sup>4</sup> Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

<sup>5</sup> L'UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari degli aiuti finanziari. Vi fissa in particolare l'ammontare degli aiuti finanziari, le prestazioni che i beneficiari devono fornire, l'entità minima delle prestazioni sostenute e il rendiconto.

<sup>6</sup> Il versamento degli aiuti finanziari può avvenire in più rate. L'importo definitivo è versato nel corso dell'anno di sussidio sulla base del rendiconto dell'anno precedente previsto nel contratto di prestazioni.

**Art. 9** Ponderazione e regola di priorità per gli aiuti finanziari specifici

<sup>1</sup> Nel decidere circa il sostegno si ponderano i criteri di promozione per aiuti finanziari specifici di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c.

<sup>2</sup> Se più organizzazioni adempiono i requisiti di promozione per gli aiuti finanziari specifici nella stessa disciplina, ricevono un aiuto finanziario solo le organizzazioni i cui membri sono operatori culturali professionisti secondo l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2011<sup>3</sup> sulla promozione della cultura.

**Art. 10** Oneri

I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a:

- a. rendere noto il sostegno concesso dall'UFC;
- b. fornire all'UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l'aiuto finanziario concesso;
- c. comunicare senza indugio all'UFC modifiche sostanziali dell'attività.

<sup>3</sup> RS 442.11

**Art. 11** Scambio

<sup>1</sup> Una volta all'anno l'UFC invita i singoli beneficiari di aiuti finanziari a un incontro per un bilancio generale.

<sup>2</sup> L'UFC può organizzare altri incontri.

**Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 12** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 5 luglio 2016<sup>4</sup> concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti è abrogata.

**Art. 13** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I contratti di prestazioni conclusi in base al diritto anteriore sono retti da tale diritto fino alla loro scadenza.

<sup>2</sup> Le organizzazioni che negli anni 2020–2025 beneficiano di un contributo e che pur avendo presentato una nuova richiesta di aiuti finanziari non adempiono più i requisiti di cui all'articolo 3 della presente ordinanza possono ricevere un contributo unico per l'anno 2026. L'UFC decide in merito all'ammontare del contributo tenendo conto delle prestazioni fornite di cui all'articolo 3 capoverso 2.

**Art. 14** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2025.

30 gennaio 2025

Dipartimento federale dell'interno:  
Elisabeth Baume-Schneider

<sup>4</sup> RU 2016 2815 ; 2020 1169

